



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 02/05/2011

REGOLAMENTO REGIONALE 27 aprile 2011 n.7

Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE, il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio,

Vista la L.R. 29 giugno 2004 n. 10 ed, in particolare, gli artt. 1 e 4;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 747 del 26 aprile 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina gli aiuti concessi sottoforma di garanzia a fronte di prestiti per investimenti iniziali.
2. Il presente Regolamento si applica alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione delle seguenti:
 - a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio¹;
 - b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

Il presente Regolamento, inoltre, non si applica:

a) alle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

b) alle operazioni condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

c) all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

1 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

2 Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;

c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 1, par. 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

3 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

Articolo 3

(Tipologie di garanzie ammissibili)

1. Nell'ambito del presente Regolamento sono ammissibili le operazioni di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali, attraverso la costituzione di specifici fondi.
2. Per investimenti iniziali si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo.
3. Le garanzie sono concesse direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. La garanzia concessa deve essere escutibile a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e coprire, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
4. Le controgaranzie sono accordate su operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso la modalità operativa della "controgaranzia" il Fondo interviene garantendo l'altro fondo di garanzia a copertura dell'importo da questo garantito in prima istanza in favore del soggetto finanziatore per l'esposizione di quest'ultimo verso la PMI. La "controgaranzia" può essere "a prima richiesta" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "a prima richiesta", o "sussidiaria" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "sussidiaria".
5. Le cogaranzie sono concesse direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ad un altro fondo (privato) di garanzia. Attraverso la "cogaranzia" il Fondo garantisce direttamente il soggetto finanziatore (come nella "garanzia diretta") ma lo fa, pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia.

Articolo 4

(Importo massimo garantito e percentuale di copertura delle operazioni sottese)

1. L'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore.
2. La copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante.

Articolo 5

(Durata delle garanzie)

1. La durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non potrà, comunque, superare i 15 anni.

Articolo 6

(Metodo di calcolo dell'ESL)

1. Il calcolo dell'ESL è effettuato adottando il metodo approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. 4505 del 06.07.2010.

Articolo 7

(Applicazione del Regolamento)

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi pubblici, le banche ed i confidi che ricevono dalla Regione finanziamenti per la gestione di fondi di garanzia, dovranno applicare la metodologia di cui al precedente articolo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.

Articolo 8

(Adeguamento e aggiornamento del metodo di calcolo)

Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 aprile 2011

VENDOLA